

Regolamento comunale per la gestione e la tutela del verde pubblico e privato

Art. 1: FINALITÀ

1 - Il Comune di San Nicola Arcella, in conformità con i principi sanciti dall'articolo 9, comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce che il patrimonio vegetale, sia pubblico che privato:

- a) - riveste importanza primaria come componente fondamentale del paesaggio, nonché come bene comune da tutelare, sia per il benessere delle persone che per la salute dell'ambiente presente e soprattutto futuro;
- b) - rappresenta un indiscutibile valore per l'igiene dell'aria;
- c) - assume importanza fondamentale negli aspetti sociali e nel miglioramento qualitativo delle condizioni di vita delle persone;
- d) - incrementa l'estetica della città e ne riveste il ruolo di memoria storica.

2 - Il Regolamento disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi della città e si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde in gestione o di proprietà dell'Amministrazione comunale, nonché alle aree verdi private ed a quelle individuate come siti vegetali pregiati.

3 - Per quanto attiene ai boschi del territorio comunale si rimanda alle disposizioni delle Leggi Regionali.

Art. 2 – IL CITTADINO E LE ASSOCIAZIONI

1 - L'Amministrazione comunale promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino, direttamente o tramite Associazioni, alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio vegetale.

2 - Ogni cittadino è invitato a difendere il patrimonio verde urbano, pubblico e privato da qualsiasi azione che contrasti con i principi ecologico - ambientali, biologici, paesaggistici, ed estetici e comunque contrasti con le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 3 – PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL “VERDE”

1 - L'Amministrazione comunale promuove iniziative volte alla sensibilizzazione per l'ambiente e per la cultura del verde, in modo che ogni area verde pubblica o privata possa diventare strumento di sviluppo per tali iniziative.

2 - Le norme integrali del presente Regolamento inerenti alla fruizione del verde pubblico dovranno essere esposte negli uffici comunali preposti e nelle aree verdi pubbliche con apposita cartellonistica, in cui siano indicati i divieti e le corrispondenti sanzioni.

Art. 4 - AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI

1. - I cittadini, le associazioni di volontariato e gli Enti possono richiedere all'Amministrazione Comunale di eseguire direttamente, previa accertata capacità, l'esecuzione diretta di interventi di sistemazione del verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo comune del patrimonio verde, previa progettazione, relazione e accettazione con atto formale dell'Amministrazione stessa.

2. - Le aree verdi di proprietà del Comune, non utilizzate come parco ed area pubblica, in specifico le aree poste all'interno di complessi edilizi o marginali alle proprietà confinanti le strade, piazze ed aree pubbliche, aree per le quali l'Amministrazione intende mantenerne la proprietà, possono essere concesse anche in comodato gratuito per una durata non superiore a tre anni, eventualmente rinnovabile, attraverso un atto dell'Ufficio tecnico comunale alla custodia dei proprietari confinanti, cittadini, Enti o condomini, in forma singola o associata, a condizione che ne venga comunque mantenuto il totale uso pubblico.

3.- L'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli per favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, recependo la Legge di Orientamento (d.lgs. 228/2001) così come modificata dalla Legge 27 dicembre 2006 n° 296 che innova e contempla il concetto di “imprenditore agricolo” ridisegnandone il suo ruolo anche nei confronti della Pubblica Amministrazione.

4. - L'Amministrazione qualora richiesto da aziende, negozi, artigiani, industrie e comunque attività commerciali, in cambio dell'installazione di targhe informative (dimensione massima formato A3 per aiuole ed aree di modesta entità, e dimensione massima formato A1 per parchi ed aree più estese) indicanti il nome, la data ed il logo del soggetto che contribuisce alle spese di manutenzione delle stesse, può far “adottare” le aree e parchi comunali.

5.- Tipologia, quantità, collocazione e permanenza di tali targhe, saranno concordati tra Amministrazione comunale e sponsor per ogni singolo caso.

6. – In particolare, per le strutture di corredo dei parchi pubblici ed aree verdi, quali panchine, cestini portarifiuti, fioriere, divisori e parapetonali sono vietate forme di pubblicità di ogni e qualsiasi tipo che possano essere applicate su tali elementi.

Art. 5 – DEFINIZIONI TECNICHE

1 - Sono definiti **“alberi”** le piante legnose con più di cinque anni di età, con ramificazioni inserite su di uno o più fusti che devono essere diritti ed assurgenti, destinati ad altezze notevoli.

2 – Sono definiti **“arbusti”** le piante legnose caratterizzati dalla presenza di più assi che si dipartono da un'unica ceppaia, destinati a modeste altezze.

3 – E' definito **“bosco”** quel terreno, fuori dalle aree urbane e cittadine, sul quale esista o venga comunque a costituirsi, per via naturale o artificiale, un popolamento di specie prevalentemente legnose forestali arboree e arbustive che crei un ecosistema.

4 – E' definita **“siepe”** una struttura vegetale lineare, costituita da specie arboree ed arbustive, spesso sempreverdi, spesso artificiale, che rappresenta un ecosistema di grande valore come protezione della biodiversità, come barriera per vento e rumore e polveri.

5 - Sono definiti **“parchi e giardini pregiati”** le aree verdi che hanno assunto particolare significato naturalistico, storico o culturale per la città. Nella tutela dei parchi e giardini pregiati, pubblici e privati, l'Amministrazione Comunale persegue il fine di assicurare agli stessi il mantenimento delle caratteristiche strutturali e morfologiche e di garantire la funzione loro assegnata a vantaggio dei cittadini.

6 – E' definita **“potatura”** l'attività di asportazione di parti vegetali con lo scopo di regolare l'attività vegetativa in funzione del valore estetico, funzionale, oppure della produzione nelle piante da frutto.

7 – E' definita **“capitozzatura”** una potatura straordinaria che, intervenendo sul fusto e sulle branche principali, opera un'asportazione pressoché totale della chioma.

8 – E' definito **“paesaggio”** lo spazio geografico in cui la complessità ecologica è espressa in vario modo attraverso attori concorrenti che nelle loro funzioni si sovrappongono e interagiscono in vario modo attraverso meccanismi di scambio.

Art. 6: PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO E VEGETALE

1 - Sono oggetto di protezione su tutto il territorio comunale, sia in area pubblica che privata:

- gli alberi con diametro del tronco superiore a cm 30, misurato a m 1,30 da terra, ovvero dotati di più tronchi che si dipartono dallo stesso ceppo, se almeno uno di essi presenta un diametro minimo di cm 20, misurato a m. 1,30 dal suolo;
- gli alberi singoli che pur non avendo raggiunto le misure di cui ai punti precedenti, costituiscono nuove messe a dimora o sono posati in sostituzione di alberi abbattuti;
- gli arbusti con diametro dei tronchi superiore a cm 10, misurato a m 1,30 da terra;
- gli alberi e arbusti di pregio, cioè appartenenti alle seguenti specie, con diametro del tronco superiore a cm 20, misurato a m 1,30 da terra:

Specie (nome volg.)

Acero
Alloro
Biancospino
Carpino bianco
Carpino nero
Carrubo
Cerro
Cipresso
Cisto
Corbezzolo
Erica arborea
Faggio
Farnia
Fico
Frassino

Specie (nome scient.)

Acer sp.pl.
Laurus nobilis
Crataegus oxyacantha
Carpinus betulus
Ostrya carpinifolia
Ceratonia siliqua
Quercus cerris
Cupressus sempervirens
Cystus salviifolius
Arbutus unedo
Erica arborea
Fagus sylvatica
Quercus robur
Ficus carica/caprificu
Fraxinus oxycarpa

Ginepro	Juniperus phoenicea
Ginestra	Spartium Junceum
Leccio	Quercus ilex
Lentisco	PistacciaLentiscus
Mirto	Myrtus communis
Oleandro	Olea oleaster
Olmo	Ulmus minor
Ontano nero	Alnus glutinosa
Ornello	Fraxinus ornus
Palma nana	Chamaerops humilis
Pino d'Aleppo	Pinus halepensis
Pino domestico	Pinus pinea
Pino marittimo	Pinus pinaster
Pioppo bianco	Populus alba
Pioppo nero	Populus nigra
Platano	Platanus hispanica
Quercia	Quercus sp. pl.
Roverella	Quercus pubescens
Salice	Salix babylonica
Sughera	Quercus suber
Ulivo	Olea europaea oleaster/sativa

· gli alberi e le piante, poste esternamente ai centri urbani, facenti parte di boschi tutelati da normative vigenti.

· le piante di qualsiasi dimensione presenti nelle aree soggette a qualunque tipo di vincolo paesaggistico, naturalistico o botanico da qualunque Amministrazione Pubblica dichiarate, negli “orti botanici” e nelle aree di interesse botanico.

2.- Non sono oggetto di protezione, sia in area pubblica che privata:

- le piante da frutto con finalità di produzione, se ricadenti in zone agricole;
- gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno);
- alberi e piante di qualunque specie radicate negli alvei o sulle sponde dei torrenti, canali e fiumi, che possono costituire ostacolo al normale deflusso delle acque o pericolo di rotta arginale;
- piante che con radici, o per dimensioni o per distanze dai confini arrecano danno a fabbricati privati e pubblici e/o strutture e strade comunali;
- piante o alberi già disseccati o in via di totale disseccamento e giudicate non più recuperabili.

3.- E' fatto divieto di installare cartellonistica pubblicitaria personale e privata fissa o mobile all'interno delle aree verdi (aiuole, parchi e giardini, aiuole spartitraffico).

4. - E' ammessa l'installazione di cartellonistica nei parchi ed aree pubbliche confinanti con strade ed aree pubbliche, previo formale atto dell'Amministrazione comunale, ed in conformità alle norme del Codice della Strada. I proventi derivati da tali occupazioni dovranno essere finalizzati alla spesa per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi pubblici, mediante creazione di appositi capitoli di entrata e di uscita.

5.- E' vietato usare come sostegno per l'installazione di qualunque oggetto, la vegetazione presente nei parchi, viali, strade ed aree pubbliche, senza alcuna deroga, neppure per installazioni giornaliere e temporanee.

6.- Le potature, per non costituire azioni di danneggiamento, devono essere eseguite a regola d'arte adottando le tecniche denominate “a tutta cima” o “del taglio di ritorno” che, pur alleggerendo la chioma, rispettano l'integrità delle branche principali mantenendo una armonica successione dei vari diametri, la funzionalità fisiologica e l'aspetto estetico-ornamentale dell'albero.

7.- E' vietato danneggiare o modificare in modo radicale la chioma degli alberi ed, in particolare, sono vietati gli interventi di capitozzatura del fusto o quelli delle branche aventi diametro superiore a 20 cm.

8.- E' vietato danneggiare l'apparato radicale degli alberi, mediante:

- l'effettuazione di scavi a distanza inferiore a mt. 2,00 dal tronco;
- la pavimentazione con materiali impermeabili (asfalto, cemento, etc.) a meno di m 0.80 dal tronco;

- l'accumulo di materiali, anche se solo provvisorio, a meno di m 1.00 dal tronco;
- il deposito o il versamento nel terreno circostante la zona delle radici, di acidi, basi, idrocarburi, detersivi, antivegetativi, diserbanti o altre sostanze che possano provocare danni al terreno, all'apparato radicale, ed alla pianta;

9. - Tra gli interventi vietati non sono comprese le normali cure manutentive e conservative quali l'eliminazione delle branche secche o pericolose per la pubblica incolumità o per gli immobili.

10. – La dichiarazione di rischio o di pericolo per le persone o le cose può essere fatta da funzionari pubblici addetti a settori tecnici ovvero da ingegneri o tecnici diplomati in agraria, botanica o materie affini, così come da tecnici privati che forniscano in atti una relazione con asseverazione delle dichiarazioni e ampiamente motivata da circostanze reali che non configurino “cause di forza maggiore”.

Art. 7 – AZIONI A SALVAGUARDIA DEL VERDE

1. Ogni abbattimento di alberi può essere effettuato solo previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico secondo le indicazioni del presente Regolamento e fatte salve le speciali disposizioni di legge che tutelano le piante insistenti su boschi, parchi e aree sottoposti ai vincoli paesaggistici o ambientali di competenza della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici, ed idrogeologici di competenza dei vari organi preposti.

2.- Gli abbattimenti sono autorizzabili solo nei casi di pubblica utilità, di rischio o pericolo per le persone o cose o per edifici, per la viabilità, o nei casi di piante divenute focolai di fitopatologie a rischio di propagazione.

3.- Ogni pianta abbattuta per qualunque causa, fatta salva ogni ulteriore disposizione o sanzione, dovrà essere sostituita da un esemplare di specie analoga, concordata con l'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 8 – POTATURE E CAPITIZZATURE

1 - Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche o di azioni finalizzate alla produzione, non necessita di potature ricorrenti; a tal proposito è necessario ricordare quanto segue:

- La riduzione della superficie fogliare, poiché le foglie hanno un ruolo fondamentale nel metabolismo vegetale, comporta una minore disponibilità di nutrienti per le radici e le altre parti dell'albero.
- Le potature drastiche provocano equivalenti disseccamenti dell'apparato radicale.
- Il taglio dei rami stimola un'abbondante produzione di germogli inseriti debolmente, che sono soggetti a distacco con il tempo.
- Le ferite provocate in occasione della potatura sono vulnerabili all'attacco di insetti e/o funghi patogeni.

2 – Essendo interventi che rivestono carattere di straordinarietà, le potature sul patrimonio vegetale andranno effettuate per:

- eliminare rami secchi, lesionati o ammalati,
- per motivi di difesa fitosanitaria,
- per problemi di pubblica incolumità,
- per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti, con altre reti tecnologiche o per mantenerli entro le dimensioni disponibili quando siano stati posti a dimora con impianto insufficiente o in luoghi angusti che non consentono il normale sviluppo della pianta.

3 - Le potature rivestono carattere di utilità e necessità in occasione di particolari fasi di coltivazione o sviluppo della pianta (potatura al trapianto, potatura di formazione da effettuare dopo alcuni anni dalla posa a dimora, etc.)

4 - Nel caso di piante poste a dimora con sesto di impianto insufficiente rispetto al naturale sviluppo dell'albero è opportuno valutare la possibilità di effettuare diradamenti senza effettuare potature di contenimento che risultano sempre costose, devono essere reiterate, alterano il naturale portamento dell'albero e in genere ne accorciano il ciclo biologico.

5.-Le potature sull'albero devono essere effettuate rispettando, per quanto possibile, la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm 15; in ogni caso le potature dovranno comportare una riduzione della chioma non superiore al 25%.

6.- I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.

7.-Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi da precedenti, drastiche e irrazionali potature; in tal caso per quanto riguarda le alberate di proprietà comunale dovranno essere inseriti in un piano organico di sostituzione poliennale.

8. - Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm 20 (venti) o che comportano una drastica riduzione della chioma maggiore del 70% (settanta), sono vietati in quanto stravolgono il portamento e l'equilibrio biologico della pianta e ne riducono drasticamente il valore ornamentale e il ciclo vitale.

9.- In via straordinaria, le capitozzature di qualsiasi tipo potranno essere consentite in caso di nuovi insediamenti pubblici, per casi di pubblica incolumità, e in quegli impianti insufficienti per i quali non vi è altra possibilità per mantenere la forma prestabilita, con le prescrizioni indicate al punto 7.1 – Interventi sulla vegetazione protetta, e qualora le piante possano arrecare danni a fondi limitrofi.

Art. 9 – ABBATTIMENTI

1.-Gli abbattimenti di alberi in proprietà pubblica dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione comunale.

In caso di costruzioni e/o nuove edificazioni di strutture pubbliche effettuate da un qualsiasi Ente pubblico o società pubblica, l'Amministrazione concede l'autorizzazione subordinata alla condizione che siano effettuate nuove piantumazioni in numero doppio rispetto alle piante abbattute per pubblica necessità. E' facoltà altresì di imporre all'amministrazione pubblica operante il tipo, la forma, misura e dimensione delle nuove piante da porre a dimora.

2 – Reimpianto - Per ogni abbattimento effettuato deve essere previsto l'impianto di un numero di specie arborea secondo le prescrizioni del punto 14.

3. - Qualora l'abbattimento di piante o alberi, di qualsiasi dimensione, posti in area pubblica, sia richiesto da privati cittadini, l'autorizzazione all'abbattimento è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di domanda indirizzata al Responsabile dell'Ufficio tecnico, corredata da relazione, cartografia, adeguata documentazione con chiaramente indicata la motivazione e l'interesse per tale abbattimento.

4 - L'Amministrazione Comunale potrà accollarsi l'onere dell'abbattimento, nel caso di autotutela (ad esempio in caso di danneggiamenti alla proprietà privata da parte di alberi di proprietà comunale) o di pubblico interesse, o autorizzare l'abbattimento a carico di terzi (ad esempio in caso di apertura di nuovi passi carrai).

5.- I privati che richiedano l'abbattimento di piante o alberi in proprietà pubblica per interesse privato, in caso di istruttoria favorevole, saranno invitati a versare, anticipatamente all'autorizzazione, l'importo pari al valore ornamentale della pianta da abbattere e dovranno inoltre, provvedere a proprie spese all'abbattimento ed alla restituzione dei luoghi nelle migliori condizioni per l'uso, nonché alla piantumazione di nuovi esemplari in pari numero degli abbattuti.

6. - Le somme versate all'Amministrazione Comunale saranno indirizzate ad un capitolo di spesa del Bilancio Comunale destinato al miglioramento e alla riqualificazione del verde urbano.

7 - E' fatto divieto a chiunque di abbattere alberi su tutto il territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, ad eccezione degli alberi che abbiano il diametro del tronco inferiore a cm 12.

8- Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del proprietario del fondo su cui insiste l'albero, di domanda in carta semplice, indirizzata al Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, corredata da breve argomentazione, cartografia ed adeguata documentazione fotografica.

9- L'autorizzazione all'abbattimento potrà essere concessa nel caso vi siano rischi di danni ai fabbricati e alle infrastrutture, vi sia ostacolo al normale deflusso delle acque, pericolo di rotta arginale e per ogni altra causa di interferenza con strutture, reti di servizi oltre al rischio di stabilità dei terreni, e destinazione dell'area ad edilizia pubblica e privata. Ogni altra causa dovrà essere opportunamente motivata dal funzionario competente.

10. - Il Responsabile dell'Ufficio tecnico rilascerà l'autorizzazione o il diniego entro 30 giorni dalla data di presentazione di tale richiesta. Dopo tale termine, in assenza di comunicazioni, l'autorizzazione si intende rifiutata, a tutela del patrimonio paesaggistico come sopra definito.

11.- Pericolo - In caso di imminente e improvviso pericolo per la pubblica incolumità o per i beni privati, dovuto ad alberi a rischio di crollo, il proprietario può provvedere all'abbattimento anche in assenza di autorizzazione purché, appena cessato il pericolo, provveda a richiedere l'autorizzazione all'abbattimento nei modi previsti nei commi 8 Codice dei beni culturali e del paesaggio precedenti, allegando una relazione circostanziata sui motivi che hanno provocato l'abbattimento e che possono consentire la deroga.

12.- Gli alberi abbattuti devono essere, sostituiti con piante appartenenti alle specie riportate nell'allegato A – "Elenco delle specie arboree ed arbustive", utilizzando materiale vivaistico di prima qualità, tenendo conto di quanto disposto negli articoli 10 e 11 del presente Regolamento.

13.- Eventuale deroga al reimpianto, se concessa, dovrà essere motivata nell'autorizzazione del Responsabile rilasciata per l'abbattimento.

14. - Fatti salvi i casi particolari d'urgenza, debitamente documentati, gli abbattimenti non potranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e agosto in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

15.- Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti facenti parte di progetti approvati dall'Amministrazione comunale, salvo quanto indicato al punto 2 – Reimpianto.

16.- Sono altresì esenti da autorizzazione gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli indifferibili e urgenti dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica, per i quali dovrà essere seguita l'indicazione prevista ai punti precedenti.

Art. 10 USO TEMPORANEO DI PORZIONI DI AREE A VERDE PUBBLICO

1 - Porzioni di verde pubblico possono essere temporaneamente usate da associazioni, partiti e movimenti politici, società private e cittadini etc. per lo svolgimento di attività senza fine di lucro, sia ricreative, culturali, sociali, religiose, politiche, sindacali, sportive, etc.

2 - Dovranno in ogni caso essere ottemperate le disposizioni previste dal Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa; la domanda in carta libera dovrà essere trasmessa all'Ufficio tecnico con almeno 15 giorni di anticipo.

3.- La concessione in uso di porzioni di verde pubblico per l'esecuzione di lavori su proprietà confinanti potrà avvenire solo se verrà comprovata l'impossibilità di intervenire in altro modo.

4.- Nell'autorizzazione che verrà rilasciata a firma del Responsabile dell'area tecnica, sarà specificata la durata massima dell'occupazione (compresi i tempi per montaggio e smontaggio allestimenti e protezioni).

5. - Alla scadenza dell'occupazione i luoghi dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni in cui sono stati trovati; l'Ufficio provvederà ad accertare lo stato dei luoghi e, qualora si riscontrassero danni, richiederà il ripristino in tempi brevi (entro 5 gg) trascorsi i quali il Comune provvederà direttamente al ripristino, rivalendosi poi sul richiedente.

6. - I lavori di ripristino eseguiti d'ufficio verranno contabilizzati in base al prezzario Assoverde con una maggiorazione del 20%.

7. - Nel periodo dell'occupazione il richiedente rimane responsabile dell'area e di eventuali danni a terzi legati all'attività svolta; sono inoltre a carico del richiedente le operazioni di manutenzione e pulizia dell'area.

Art.11 - SIEPI SPORGENTI

1. – Le siepi di recinzione della proprietà privata non possono risultare invasive della proprietà altrui o di quella pubblica e dovranno pertanto essere opportunamente ridotte.

2. – In particolare, nel caso di invadenza del suolo pubblico in presenza di marciapiedi, allo scopo di consentirne il corretto uso da parte di pedoni che non siano costretti, per l'ingombro della siepe, ad usare pericolosamente la strada, le siepi private dovranno essere potate a raso del confine e mantenute in condizioni di non invadenza.

3.- In difetto di quanto previsto al comma precedente, e soprattutto in presenza di reale pericolo pubblico o per l'incolumità dei pedoni, l'Amministrazione Comunale potrà provvedervi direttamente attribuendo la spesa sostenuta al proprietario della siepe, anche in assenza di precedente avviso.

4. – In caso di non ottemperanza reiterata alla norma di cui sopra relativamente all'invadenza di piante nella proprietà altrui, l'Amministrazione provvede attraverso propri incaricati alla elevazione di sanzioni.

Art. 12 – NUOVE AREE VERDI PRIVATE

1. – Nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, si dovrà puntare all'inserimento paesaggistico dell'area e degli edifici di pertinenza; soprattutto nel caso di aree inserite in zone di particolare pregio o in aree protette, si dovrà inoltre tenere conto delle particolari esigenze del territorio e prevedere una corretta destinazione d'uso delle aree verdi.

2 - I progetti saranno presentati in copia al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, il quale provvederà a rilasciare l'autorizzazione all'esecuzione.

Art. 13 - AREE A VERDE DIVERSE

1 - Al fine di garantire il decoro dell'ambiente e per contrastare la diffusione degli incendi, è fatto obbligo ai proprietari di terreni, posti all'interno dei centri abitati, di provvedere all'eliminazione della vegetazione infestante almeno 3 volte l'anno; la prima entro il 30 maggio e l'ultima entro il 30 ottobre; al di fuori del centro abitato i proprietari di terreni avente il fronte sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, dovranno provvedere all'eliminazione della vegetazione infestante almeno 2 volte l'anno, entro il 30 maggio ed entro il 30 ottobre, su di una fascia della profondità di almeno m 5 dal bordo strada.

Art. 14 - INTERVENTI DI LOTTA OBBLIGATORIA

In conseguenza delle disposizioni nazionali, dovranno essere rispettate le norme di lotta obbligatoria contro le avversità trasmesse da insetti:

- per il cancro colorato del platano, contro "*Ceratocystis fimbriata*"
- per il colpo di fuoco batterico, contro "*Erwinia amylovora*"
- contro la processionaria del pino: "*Taumatocampa pityocampa*"
- contro l'insetto fitomizio "*Matsucoccus feytaudi*" (Ducasse)
- contro il punteruolo rosso delle piante di palma "*Rhynchophorus ferrugineus*"

Art. 15. - SALVAGUARDIA DELLE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO

1. - Nel territorio comunale sono presenti vincoli di natura paesaggistica ed ambientale, all'interno dei quali sono da rispettare prescrizioni e da adottare comportamenti coerenti con la particolarità ecologica protetta e vincolata.

2. - Nelle aree soggette a vincoli gli interventi sulla vegetazione protetta dovranno essere preventivamente autorizzati, ai sensi delle norme vigenti in materia.

Art. 16 - SANZIONI

1 - Le violazioni alle disposizioni degli articoli o commi del presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni pecuniarie da € 125,00 (euro centoventicinque//00) a € 2.500,00 (duemilacinquecento//00), a seconda della gravità dell'inosservanza.

Art. 17 - NORME FINANZIARIE

1 - Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni e dai rimborsi per i danneggiamenti del patrimonio verde, previste nel presente Regolamento e negli allegati, saranno introitati nell'apposito capitolo di bilancio vincolato in uscita, nell'ordine, ad interventi per:

- ripristino del danno causato al patrimonio
- incremento del patrimonio vegetale comunale
- interventi di manutenzione del verde
- azioni di ripristino ambientale

Art. 18. - VIGILANZA E CONTROLLI

1 - All'accertamento delle violazioni ed alla applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento procedono gli agenti di Polizia Municipale ed il personale che riveste la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria, nonché il personale dell'Ufficio tecnico del Comune.

2 - La vigilanza del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento può essere svolta anche da personale dell'Amministrazione Comunale e da personale volontario incaricato dal Comune, nonché le guardie giurate volontarie appartenenti alle associazioni ambientaliste e riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 349/1986.

Art. 19. -NORME TRANSITORIE E FINALI

1. - Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative statali, provinciali e regionali vigenti in materia.

2. - Del presente Regolamento viene data ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione nonché promuovendo adeguati momenti di illustrazione ai cittadini.



COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

Provincia di Cosenza

Via Nazionale, 5 – C.F. 00345230783

Tel. 09853218 e fax 09853963 –

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

Oggetto: Approvazione del Regolamento comunale per la gestione e la tutela del verde pubblico e privato

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico Enti Locali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE -----

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto

San Nicola Arcella, lì 02.04.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Buondonno Geom. Claudio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico Enti Locali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE-----

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

San Nicola Arcella, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO